



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 giugno 2007 (29.06)
(OR. en)**

10967/07

**ACP 113
FIN 299
PTOM 38**

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: 19 giugno 2007

Oggetto: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE in materia di revisione delle modalità di finanziamento in caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione (allegato II, capitolo 3, dell'accordo di partenariato ACP-CE)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 337 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 19.6.2007
COM(2007) 337 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE in materia di revisione delle modalità di finanziamento in caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione (allegato II, capitolo 3, dell'accordo di partenariato ACP-CE)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

INTRODUZIONE

Con l'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000¹ e modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005² (in appresso "accordo di Cotonou"), le Parti hanno riconosciuto che la discontinuità dei proventi da esportazione può nuocere allo sviluppo degli Stati ACP e compromettere il conseguimento degli obiettivi di sviluppo dei medesimi. Al fine di attenuare gli effetti negativi della discontinuità dei proventi da esportazione, conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, dell'accordo, è stato pertanto introdotto un sistema di sostegno supplementare (in appresso "FLEX").

Diversi problemi metodologici e operativi sembrano tuttavia impedire al dispositivo FLEX di conseguire tutti gli obiettivi posti e, a gennaio 2005, gli Stati ACP hanno presentato una proposta di modifica³. Dal momento che non se ne è potuto tener conto nell'ambito della revisione quinquennale dell'accordo di Cotonou, è stato deciso che la Commissione e il gruppo ACP avrebbero esaminato la proposta in un secondo momento⁴.

La Commissione conviene che il dispositivo FLEX presenta in alcuni casi delle carenze (anche se non condivide necessariamente le soluzioni proposte dal gruppo ACP) e ritiene pertanto necessaria una revisione sostanziale che permetta di conseguire meglio gli obiettivi posti dal citato articolo 68. Una tale revisione riguarda tanto i criteri di idoneità che gli aspetti tecnici, onde chiarire gli indicatori utilizzati, nonché i termini per l'erogazione e il carattere anticiclico dei fondi FLEX.

Conformemente all'articolo 100 dell'accordo di Cotonou, l'allegato II può essere modificato con decisione del Consiglio dei ministri ACP-CE. In tal senso, la Commissione raccomanda che il Consiglio e gli Stati membri l'autorizzino a negoziare con il gruppo ACP la revisione del dispositivo di cooperazione FLEX.

1. SCOPO DELLA REVISIONE PROPOSTA

Lo scopo del sostegno in caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione, di cui all'articolo 68, paragrafo 2, dell'accordo di Cotonou, è di *"salvaguardare le riforme e le politiche socioeconomiche che potrebbero essere messe in pericolo dalla brusca riduzione delle entrate [da esportazione] e di riassorbire gli effetti negativi della discontinuità dei proventi da esportazione, in particolare di quelli dei prodotti agricoli e minerari"*.

¹ GU L 317, del 15.12.2000.

² GU L 287, del 28.10.2005.

³ Documento ACP/85/017/04 rev. 5 dell'8 dicembre 2004 inoltrato alla DG DEV il 17 gennaio 2005: *Propositions d'amendements à l'Accord de Cotonou dans le cadre du FLEX*.

⁴ DICHIARAZIONE II dell'atto finale dell'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 - Dichiarazione congiunta sull'articolo 68 dell'accordo di Cotonou "Il Consiglio dei ministri ACP-CE esaminerà, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 100 dell'accordo di Cotonou, le proposte fatte dalla parte degli ACP sull'allegato II relativamente ai finanziamenti per le fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazioni (FLEX)".

Pertanto, il dispositivo FLEX non è inteso a compensare direttamente i mancati proventi da esportazione, bensì a porre rimedio ai loro effetti negativi sul potenziale economico e a preservare il livello di spesa nei settori sociali.

Nei primi anni di applicazione del dispositivo FLEX, si sono evidenziati diversi problemi di ordine metodologico e operativo che ne riducono notevolmente l'efficacia. Il dispositivo perde in particolare l'effetto anticiclico a causa dei tempi notevolmente lunghi necessari alla sua attuazione. Il dispositivo è peraltro finanziato tramite le dotazioni B per imprevisti⁵, il che ha occasionato, nell'ambito del 9° FES, problemi di fruibilità del sostegno FLEX una volta esauriti i fondi della dotazione B.

È pertanto necessaria una revisione profonda dei tre elementi cardine dell'attuazione del dispositivo, ovvero i criteri di idoneità, il metodo di calcolo e di erogazione del FLEX e la fonte di finanziamento.

2. CRITERI DI IDONEITÀ

Attualmente, per fruire del sostegno FLEX occorre soddisfare due criteri di idoneità applicati in modo cumulativo, il primo relativo alla fluttuazione dei proventi da esportazione, il secondo alla sua incidenza teorica sul disavanzo pubblico. Entrambi i criteri pongono problemi di interpretazione che ne giustificano la revisione, senza metterne tuttavia in discussione la ratio.

2.1. Estensione del numero dei paesi che beneficiano di un trattamento preferenziale

Attualmente, il primo criterio di idoneità al sostegno FLEX è soddisfatto nei seguenti casi⁶:

"- una perdita del 10 % (del 2 % per i paesi meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari) di proventi da esportazioni rispetto alla media aritmetica dei proventi ottenuti nei primi tre dei primi quattro anni che precedono l'anno di applicazione; oppure

- una perdita del 10 % (del 2 % per i paesi meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari) di proventi ricavati dall'esportazione di tutta la produzione agricola o mineraria rispetto alla media aritmetica dei proventi ottenuti nei primi tre dei quattro anni che precedono l'anno di applicazione per i paesi le cui esportazioni agricole o minerarie rappresentano oltre il 40 % del totale dei proventi da esportazione di merci;"

In occasione della revisione dell'accordo di Cotonou, il numero dei paesi che, a fronte di una perdita di proventi da esportazione del 2%, possono fruire del trattamento preferenziale è stato esteso ai paesi "che escono da un conflitto o che sono stati colpiti da calamità naturali" (articolo 68, paragrafo 3, dell'accordo di Cotonou).

Si propone di adattare l'allegato II, articolo 9, dell'accordo di Cotonou onde tener conto che il novero dei paesi che ottemperano al criterio di idoneità a fronte di una perdita di proventi da esportazione del 2% comprende i paesi che escono da un conflitto o che sono stati colpiti da calamità naturali.

⁵ Accordo di Cotonou, allegato IV, articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

⁶ Accordo di Cotonou, allegato II, articolo 9, paragrafo 1, lettera a).

2.2. Periodo di riferimento

Attualmente, il periodo di riferimento per il calcolo della fluttuazione dei proventi da esportazione comprende gli anni da N-4 a N-2. Si propone di **includere nel periodo di riferimento l'ultimo anno che precede (N-1) l'anno di applicazione (N)**, dati che devono essere, in ogni caso, forniti dal paese partner.

Peraltro, tenuto conto del carattere ricorrente delle fluttuazioni, il periodo di riferimento può comprendere dati "estremi" e non riflettere pertanto la tendenza.

Esempi quantificati per gli anni N-4, N-3, N-2, N-1, N:

- *50, 53, 92, 59, 62 = tendenza positiva, ma il paese è idoneo al sostegno FLEX dal momento che la media considerata (N-4, N-3, N-2) è uguale a 65 e che le esportazioni nell'anno di applicazione risultano inferiori al 98 % di detta media;*
- *50, 41, 53, 56, 48 = fluttuazione negativa rispetto alla tendenza, ma il paese non è idoneo al sostegno FLEX dal momento che la media considerata (N-4, N-3, N-2) è uguale a 48 e che le esportazioni nell'anno di applicazione risultano superiori al 98 % di detta media.*

Il gruppo ACP propone un periodo di riferimento di 6 anni dal quale escludere il valore maggiore e il valore minore. La proposta mette maggiormente l'accento sulle tendenze strutturali, mentre il dispositivo è piuttosto inteso a rispondere alle fluttuazioni a breve termine.

Si propone di adattare l'allegato II, articolo 9, dell'accordo di Cotonou in modo tale che, come periodo di riferimento, vengano presi in considerazione i quattro anni precedenti l'anno di applicazione e si escluda dal calcolo l'anno in cui i dati sono più "estremi", ovvero in cui i proventi da esportazioni si discostano maggiormente dalla media⁷.

2.3. Valuta di riferimento

Attualmente, le perdite dei proventi da esportazione sono calcolate sistematicamente in euro. L'inflazione e le variazioni del tasso di cambio dei paesi le cui valute sono ancorate al dollaro americano o ad un'altra valuta di riferimento e/o i cui scambi sono in buona parte effettuati in una valuta di riferimento diversa dall'euro possono tuttavia incidere notevolmente sull'idoneità. A titolo d'esempio, Saint Lucia, la cui valuta, il dollaro dei caraibi orientali, è ancorata da 30 anni al dollaro americano tramite un tasso di cambio fisso e i cui scambi internazionali si effettuano per lo più in dollari americani, non avrebbe potuto fruire del sostegno FLEX nel 2004 se i dati fossero stati calcolati nella valuta locale.

Si propone di analizzare la fluttuazione dei proventi da esportazione nella valuta locale corretta in base al tasso d'inflazione (indice dei prezzi al consumo o deflatore del prodotto interno lordo).

⁷ Per riprendere il primo esempio, la media dei proventi da esportazione negli anni N-4/N-1 è pari a 63,6 e il valore estremo rispetto a questa media è quello dell'anno N-2. Ricalcolando la media degli anni N-4, N-3 e N-1, si ottiene un valore pari a 54 e il paese, come logico, non risulta più idoneo ai fondi FLEX. Nel secondo esempio, la media N-4/N-1 è pari a 50, il valore estremo quello dell'anno N-3 e la media al netto del valore estremo è pari a 53, il che giustifica l'ammissibilità del paese ai fondi FLEX.

Si propone di aggiungere al nuovo articolo 9 bis dell'allegato II dell'accordo di Cotonou un paragrafo che faccia riferimento alla scelta della valuta.

2.4. Soppressione del secondo criterio di idoneità

Il secondo criterio di idoneità per beneficiare delle risorse supplementari riguarda "un peggioramento del 2% del disavanzo pubblico programmato per l'anno in questione o previsto per l'anno successivo"⁸. Per poter calcolare l'incidenza teorica di una perdita di proventi da esportazione sul disavanzo pubblico si suppone, ricorrendo ad una esemplificazione, che le esportazioni contribuiscano al bilancio dello Stato nella stessa misura del PIL. Il peggioramento del disavanzo dovuto a una perdita di proventi da esportazione viene così stimato applicando la seguente formula:

peggioramento del disavanzo pubblico = valore della perdita dei proventi da esportazione nell'anno N x (proporzione media delle entrate/PIL degli anni N-4, N-3, N-2) (guida operativa FLEX 2005).

Sia la proposta degli Stati ACP che la proposta della Commissione del 2004 rimettono in discussione la necessità di questo criterio. Diversi sono i motivi che ne suggeriscono l'eliminazione:

- è difficile stabilire l'incidenza della perdita dei proventi da esportazione sul bilancio dello Stato (e quindi sui mezzi di cui uno Stato dispone per condurre le sue politiche di sviluppo). La struttura (pubblica/privata, concentrata o meno, ecc.) e il livello di fiscalizzazione del settore delle esportazioni differiscono in realtà notevolmente da un paese all'altro. Una perdita di proventi da esportazione nell'esercizio N può ripercuotersi sul bilancio dell'anno N o N+1 a seconda del sistema fiscale o del momento dell'esercizio fiscale in cui la perdita ha luogo. Analogamente, l'incidenza sul bilancio di un impatto esterno quale una fluttuazione dei proventi da esportazione è funzione della qualità della gestione macroeconomica e del grado di controllo sulle finanze pubbliche. Pertanto, l'incidenza reale dell'instabilità dei proventi da esportazione sull'effettiva contingenza finanziaria varia notevolmente a seconda delle circostanze nazionali e l'attuale sistema potrebbe, a prima vista, indurre ad una gestione meno rigorosa delle finanze pubbliche;
- la scelta arbitraria di un peggioramento del 2% del disavanzo inficia i risultati. Un paese il cui disavanzo programmato è già sostenuto avrà in realtà, a parità di condizioni, maggiori difficoltà a beneficiare del sostegno FLEX rispetto ad un paese il cui disavanzo programmato è meno elevato⁹;
- i dati relativi alla previsione del disavanzo in base ai quali viene effettuato il calcolo dell'idoneità possono discostarsi notevolmente dai dati definitivi.

⁸ Accordo di Cotonou, allegato II, articolo 9, paragrafo 1, lettera b). Gli orientamenti stabiliti dalla Commissione definiscono il disavanzo come il deficit della pubblica amministrazione (saldo complessivo al netto delle donazioni).

⁹ Ad esempio, un paese con un disavanzo programmato pari al 2% del PIL potrà fruire dei fondi FLEX se la stima del peggioramento del disavanzo a fronte delle perdite di proventi da esportazioni è pari allo 0,04% del PIL. Di contro, per un paese il cui disavanzo programmato (al netto delle donazioni) ammonta al 20%, il peggioramento dovrebbe essere pari allo 0,4% del PIL per consentire potenzialmente l'accesso ai fondi FLEX. Risultano pertanto ammissibili essenzialmente i paesi il cui disavanzo pubblico iniziale (stimato) è basso.

Viene pertanto proposto di sopprimere il secondo criterio d'idoneità di cui all'allegato II, articolo 9, dell'accordo di Cotonou.

2.5. Aggiunta di una clausola al primo criterio di idoneità

La soppressione del secondo criterio di idoneità non deve tuttavia occasionare il moltiplicarsi di aiuti finanziari a titolo del FLEX per importi relativamente esigui che non incidono sulla stabilità macroeconomica e sulla capacità di un paese di continuare sulla strada delle riforme e delle politiche socioeconomiche.

Affinché gli aiuti comunitari si concentrino sui paesi maggiormente danneggiati da una perdita di proventi da esportazione, si propone di adattare l'allegato II, articolo 9, dell'accordo di Cotonou in modo da limitare gli interventi alle situazioni in cui la perdita è superiore allo 0,7% del PIL¹⁰.

2.6. Numero di anni consecutivi

Attualmente, un paese può usufruire del sostegno FLEX solo per quattro anni consecutivi¹¹.

Si propone di adattare l'allegato II, articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo di Cotonou al fine di ridurre il sostegno FLEX a tre anni consecutivi e di garantirne così la compatibilità con l'articolo 68 del medesimo inteso a far fronte a "fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione" e non a strutturali tendenze al ribasso di questi ultimi.

3. METODO DI CALCOLO E EROGAZIONE DEL FLEX

3.1. Incidenza sul bilancio

Nel caso in cui un paese ACP risponda ai criteri di idoneità, il massimale del sostegno finanziario a titolo del FLEX (limitato dalla disponibilità di fondi della dotazione B per il paese interessato, vedi punto 4 infra) è attualmente pari alla stima del peggioramento del deficit pubblico programmato. Considerato che i dati sono inficiati dall'utilizzo del disavanzo pubblico come riferimento (vedi punto 2.5), sarebbe preferibile tener conto dell'incidenza sul bilancio piuttosto che del disavanzo. Affinché gli interventi del FLEX siano maggiormente concentrati nei paesi meno attrezzati per far fronte alla fluttuazione dei proventi da esportazione, e in particolare nei paesi le cui entrate pubbliche al netto delle donazioni sono relativamente esigue, si propone di limitare gli interventi nei paesi in cui l'incidenza delle entrate sul PIL è superiore alla media dei paesi ACP.

Si propone di aggiungere un articolo 9 bis all'allegato II dell'accordo di Cotonou al fine di riformulare il calcolo del sostegno e di limitarlo all'incidenza teorica sul bilancio definita come segue:

¹⁰ La soglia dello 0,7% è il frutto di un calcolo basato sulla seguente ipotesi: una perdita di proventi da esportazione pari al 2 % e un peso delle esportazioni sul PIL pari al 35% (corrispondente alla media dei paesi ACP nel periodo 2000-2005). Una tale scelta favorisce i paesi nei quali le esportazioni esercitano un peso notevole sul PIL e/o i cui proventi da esportazione sono molto volatili, senza penalizzare i paesi più poveri con un prelievo fiscale e parafiscale in percentuale del PIL molto debole.

¹¹ Accordo di Cotonou, allegato II, articolo 9, paragrafo 2.

"Incidenza teorica sul bilancio = valore della perdita dei proventi da esportazione durante l'anno N moltiplicato per la media del rapporto 'entrate/PIL' per gli anni N-4, N-3, N-2 e N-1 escludendo il valore più estremo e limitando il rapporto al 25%"; le entrate in questione sono le entrate pubbliche al netto delle donazioni.

Il valore della perdita dei proventi da esportazione è calcolato nella valuta locale corretta in base al tasso d'inflazione, come differenza tra le entrate dell'anno N e la media aritmetica delle entrate degli anni N-4, N-3, N-2 e N-1, escludendo il valore più estremo. Il valore della perdita viene quindi convertito in euro al tasso di cambio applicabile all'anno N.

3.2. Modalità di erogazione del sostegno finanziario

Attualmente, il dispositivo prevede un'applicazione diversa a seconda che il paese interessato possa beneficiare o meno di un sostegno al bilancio.

a) Paesi ammissibili al sostegno al bilancio

Il sostegno finanziario ai paesi che possono beneficiare di un sostegno al bilancio viene erogato sotto forma di sostegno al bilancio generale per compensare la perdita di proventi da esportazione, conformemente agli obiettivi del FLEX. Si potrebbe tuttavia prevedere una riduzione dei tempi di erogazione. Esiste già un sistema che consente il versamento di un anticipo non oltre l'80% dell'importo potenziale¹² del sostegno finanziario. Vi si ricorre tuttavia in modo insufficiente, tanto più che le statistiche definitive relative ai proventi da esportazione sono in genere di poco o per niente diverse rispetto a quelle provvisorie in base alle quali potrebbero essere erogati detti anticipi.

Si propone di adattare l'allegato II, articolo 10, dell'accordo di Cotonou in modo da rendere sistematica l'erogazione di anticipi e di portarne l'importo massimo al 100% dell'importo potenziale del sostegno finanziario. È ipotizzabile la seguente situazione: data ultima per la domanda FLEX: primo semestre dell'anno N+1; decisione del comitato FES e erogazione: 2° semestre dello stesso anno o al massimo entro i primi mesi dell'anno N+2. L'ulteriore rimborso di eventuali eccedenze (ove le statistiche definitive indichino una perdita di proventi da esportazione più contenuta) verrebbe in tal caso effettuato detraendo l'importo corrispondente dal sostegno al bilancio successivo.

b) Paesi non ammissibili al sostegno al bilancio

Per i paesi che non possono beneficiare di un sostegno al bilancio, l'importo si aggiunge al programma indicativo nazionale (PIN) del paese a copertura di nuovi progetti e programmi oppure ad integrazione di progetti e programmi esistenti. Per questi paesi, il sostegno finanziario a titolo del FLEX non contribuisce direttamente alla stabilizzazione macroeconomica e non presenta un carattere veramente anticiclico. Considerata la complessità insita nella gestione di anticipi su progetti, si raccomanda di non estendere il principio degli anticipi ai paesi non ammissibili al sostegno al bilancio; prima di procedere allo stanziamento del sostegno FLEX, è preferibile attendere i dati statistici definitivi sui proventi da esportazione.

Occorrerebbe invece cercare di utilizzare maggiormente il FLEX per attutire gli effetti negativi della discontinuità dei proventi da esportazione e promuovere così un ricorso più

¹² Accordo di Cotonou, allegato II, articolo 10.

sistematico ad altri dispositivi, quali quelli di cui all'articolo 68, paragrafo 5, dell'accordo di Cotonou: *"La Comunità sostiene anche i regimi di assicurazione basati sul mercato destinati agli Stati ACP che vogliono proteggersi dai rischi di fluttuazione dei proventi da esportazione"*.

Si propone di adattare l'allegato II, articolo 9, dell'accordo di Cotonou aggiungendo un riferimento ai regimi di assicurazione basati sul mercato finalizzati a proteggere dalle fluttuazioni dei proventi da esportazione.

3.3. Paesi sprovvisti di documento di strategia (DSN) e casi speciali

Il FLEX è inteso principalmente a salvaguardare le riforme e le politiche socioeconomiche che potrebbero essere messe in pericolo da una riduzione dei proventi da esportazioni. Il presupposto è che detta riduzione abbia cause esogene e che il governo in carica conduca una politica di riforme intesa a migliorare il benessere sociale. Quanto ai casi cosiddetti speciali (paesi che non hanno adottato un DSN, paesi oggetto di misure appropriate ai sensi degli articoli 96 e 97 dell'accordo di Cotonou), detto presupposto non si avvera necessariamente. L'accesso al sostegno FLEX dovrebbe avvenire compatibilmente con la valutazione della situazione politica fatta dal Consiglio.

Viene pertanto proposto di tener conto sistematicamente del FLEX qualora il Consiglio decida misure appropriate nei confronti di un paese partner nell'ambito del dialogo politico previsto dall'accordo di Cotonou.

4. CREAZIONE DI UNA DOTAZIONE FLEX

In passato, il fatto che l'importo degli aiuti a titolo del FLEX fosse limitato dall'entità e dalla disponibilità dei fondi delle dotazioni B ha condizionato notevolmente la portata degli interventi. Così, durante l'esercizio 2004, su un importo potenziale di 193,6 milioni di euro, sono stati corrisposti unicamente 10,6 milioni. Nel periodo 2003-2005, il tasso medio di copertura del fabbisogno potenziale ha raggiunto il 21,5%, con un picco del 28% nel 2003 (ovvero un importo versato di 81,5 milioni di euro).

La revisione dell'accordo di Cotonou consente oramai di alimentare le dotazioni B in funzione di "nuove necessità"¹³. Tuttavia, gli accantonamenti del 10° FES per la cooperazione nazionale sono insufficienti a coprire l'intero fabbisogno del FLEX fino al massimo dell'incidenza teorica sul bilancio (vedi punto 3.1)¹⁴. In altri termini, occorre trovare un mezzo obiettivo, uniforme e trasparente per limitare la parte dei fondi delle dotazioni B destinata al dispositivo FLEX.

¹³ Accordo di Cotonou, allegato IV, articolo 3, paragrafo 5.

¹⁴ Nell'ambito del 10° FES, è stato deciso di assegnare 1,8 miliardi di euro alle dotazioni B per imprevisti. La riserva è in particolare intesa a finanziare il fabbisogno per gli aiuti umanitari e d'emergenza (di cui agli articoli 72 e 73 dell'accordo di Cotonou, tra cui gli aiuti ai paesi che escono da una situazione di crisi e sono sprovvisti di un documento approvato di strategia nazionale), il contributo a iniziative di alleggerimento del debito e il dispositivo FLEX. Il fabbisogno per gli aiuti umanitari e d'emergenza complementari al sostegno al bilancio è stimato intorno ai 150-200 milioni di euro l'anno sulla base di un'estrapolazione delle azioni finanziate a titolo del 9° FES. Pertanto, il saldo disponibile per il FLEX è insufficiente a far fronte all'intero fabbisogno potenziale, la cui stima si aggira intorno a 200 milioni di euro.

La soluzione proposta consiste nel fissare un importo massimo dell'assegnazione annua a titolo del FLEX per tutti i paesi ACP, come prospettato nell'ambito della revisione finale per gli esercizi 2005 e 2006. Tenuto conto degli accantonamenti disponibili nella dotazione B del 10° FES, viene proposto di non aumentare eccessivamente la disponibilità dei fondi FLEX a titolo del 10° FES.

Onde tener conto delle fluttuazioni da un anno all'altro, si propone una dotazione di base di 80 milioni di euro a titolo del FLEX, che può arrivare ad un massimo di 100 milioni di euro nel caso in cui gli importi potenziali risultino eccezionalmente elevati e il tasso di copertura precipiti al di sotto del 33% di detti importi. La dotazione proposta corrisponde a circa il 35-45% del fabbisogno effettivo stimato negli ultimi tre anni, ovvero un tasso prossimo al tasso di copertura dei costi stimati della riforma del mercato comunitario dello zucchero nei paesi ACP "protocollo zucchero" e vicino all'importo massimo assegnato al FLEX a titolo del 9° FES.

Nel caso in cui l'importo potenziale del FLEX superi l'importo della dotazione annua, ogni paese riceve un aiuto finanziario FLEX in proporzione alla sua idoneità potenziale. Per non rallentare l'intero processo, durante l'anno N+1, si propone di notificare, sulla base dei dati statistici provvisori, un importo a favore dei paesi ammissibili a un sostegno al bilancio da corrispondere rapidamente (vedi supra, punto 3.3). Per gli altri paesi, gli importi saranno notificati sulla base delle statistiche definitive.

Si propone l'aggiunta di un paragrafo al nuovo articolo 9 bis dell'allegato II dell'accordo di Cotonou che sancisca il principio della creazione di una dotazione annua FLEX globale con un'assegnazione proporzionata al fabbisogno.

La Commissione propone pertanto al Consiglio di adottare la decisione allegata.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE in materia di revisione delle modalità di finanziamento in caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione (allegato II, capitolo 3, dell'accordo di partenariato ACP-CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000¹ e modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005² (in appresso "accordo di partenariato ACP-CE"),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 100 dell'accordo di partenariato ACP-CE sancisce che gli allegati nn. II, III, IV e VI possono essere rivisti, adattati e modificati dal Consiglio dei ministri su raccomandazione del Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.
- (2) In forza dell'allegato II, capitolo 3, articolo 11, dell'accordo di Cotonou, le disposizioni contenute nel capitolo medesimo sono soggette a revisione, al più tardi dopo due anni di applicazione e su richiesta dell'una o dell'altra Parte.
- (3) Il sistema di sostegno volto ad attenuare gli effetti negativi delle fluttuazioni dei proventi da esportazioni è stato modificato per la prima volta dalla decisione n. 2/2004 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 30 giugno 2004³.
- (4) In occasione della firma dell'accordo di partenariato ACP-CE, a Lussemburgo il 25 giugno 2005, le Parti hanno reso una dichiarazione congiunta che precisa che "Il Consiglio dei ministri ACP-CE esaminerà, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 100 dell'accordo di Cotonou, le proposte fatte dalla parte degli ACP sull'allegato II relativamente ai finanziamenti per le fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazioni"⁴.

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

² GU L 287 del 28.10.2005, pag. 1.

³ GU L 297 del 22.9.2004, pag. 18.

⁴ Dichiarazione II, dichiarazione congiunta sull'articolo 68 dell'accordo di Cotonou, GU L 287 del 28.10.2005, pag. 37.

- (5) Occorre definire la posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE quanto alla revisione dell'allegato II, capitolo 3, dell'accordo di partenariato ACP-CE relativo ai finanziamenti per le fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazioni,

DECIDE:

Articolo unico

La Comunità adotta una posizione in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE in materia di revisione delle modalità di finanziamento in caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione sulla base del progetto di decisione del Consiglio dei ministri ACP-CE allegato.

Eventuali modifiche minori a detto progetto non necessitano un'ulteriore decisione del Consiglio.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

Progetto di

DECISIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE

in materia di revisione delle modalità di finanziamento in caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione (allegato II, capitolo 3, dell'accordo di partenariato ACP-CE)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000¹ e modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005² (in appresso "accordo di partenariato ACP-CE"), in particolare l'articolo 100,

considerando quanto segue:

- (1) I paesi firmatari dell'accordo di partenariato ACP-CE, riconoscendo che l'instabilità dei proventi da esportazione può incidere negativamente sullo sviluppo degli Stati ACP, hanno istituito un sistema di sostegno supplementare inteso ad attenuare gli effetti negativi di qualsiasi discontinuità dei proventi da esportazione, compresi quelli dei settori agricolo e minerario, e confermano che lo scopo del sostegno è di salvaguardare le riforme e le politiche socioeconomiche che potrebbero essere messe in pericolo da una riduzione delle entrate e di riassorbire gli effetti negativi della discontinuità dei proventi da esportazione, in particolare di quelli dei prodotti agricoli e minerari.³
- (2) Conformemente all'allegato II, articolo 11, dell'accordo di partenariato ACP-CE, le disposizioni di cui al capitolo 3 dell'allegato medesimo relative al finanziamento delle fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione sono soggette a revisione al più tardi dopo due anni e, in seguito, su richiesta dell'una o dell'altra Parte.
- (3) Il sistema di sostegno volto ad attenuare gli effetti negativi di qualsiasi discontinuità dei proventi da esportazione è stato modificato una prima volta dalla decisione n. 2/2004 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 30 giugno 2004⁴.
- (4) In occasione della firma dell'accordo di partenariato ACP-CE, a Lussemburgo il 25 giugno 2005, le Parti hanno reso una dichiarazione congiunta che precisa che "Il Consiglio dei ministri ACP-CE esaminerà, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 100 dell'accordo di Cotonou, le proposte fatte dalla parte degli ACP

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

² GU L 287 del 28.10.2005, pag. 1.

³ Accordo di partenariato ACP-CE, articolo 68.

⁴ GU L 297 del 22.9.2004, pag. 18.

sull'allegato II relativamente ai finanziamenti per le fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazioni"⁵.

- (5) È opportuno migliorare il funzionamento del sistema di finanziamento delle fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione affinché gli obiettivi posti vengano adeguatamente conseguiti,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato II, capitolo 3, dell'accordo di partenariato ACP-CE è modificato come segue:

1. il testo dell'articolo 9, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"Criteri di idoneità

1. L'idoneità a fruire di risorse supplementari è determinata da:

- una perdita del 10 % (del 2 % per i paesi meno avanzati, senza sbocco sul mare, insulari, che escono da un conflitto o che sono stati colpiti da calamità naturali) dei proventi da esportazione rispetto alla media aritmetica dei proventi ottenuti nei quattro anni che precedono l'anno di applicazione e escludendo il valore più estremo; oppure

- una perdita del 10% (del 2% per i paesi meno avanzati, senza sbocco sul mare, insulari, che escono da un conflitto o che sono stati colpiti da calamità naturali) dei proventi ricavati dall'esportazione di tutta la produzione agricola o mineraria rispetto alla media aritmetica dei proventi ottenuti nei quattro anni che precedono l'anno di applicazione, escludendo il valore più estremo, per i paesi i cui proventi da esportazione dei prodotti agricoli o minerari rappresentano oltre il 40 % del totale dei proventi da esportazione di merci.";

2. il testo dell'articolo 9, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2. È possibile beneficiare di un sostegno supplementare qualora la perdita di proventi da esportazione di cui al paragrafo 1 risulti superiore o uguale allo 0,7% del PIL. La possibilità di beneficiare di un sostegno supplementare è limitata a quattro anni consecutivi.";

3. il testo dell'articolo 9, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

"3. Le risorse supplementari figurano nei conti pubblici del paese interessato. Esse sono utilizzate conformemente alle norme e ai metodi di programmazione, nonché alle specifiche disposizioni di cui all'allegato IV "Procedure di attuazione e di gestione", sulla base di accordi precedentemente stipulati tra la Comunità e lo Stato ACP interessato nell'anno successivo a quello d'applicazione. Con il consenso di

⁵ Dichiarazione II, dichiarazione congiunta sull'articolo 68 dell'accordo di Cotonou, GU L 287 del 28.10.2005, pag. 37.

entrambe le Parti, le risorse possono essere impiegate per finanziare programmi contemplati dal bilancio nazionale. Tuttavia, una parte delle risorse supplementari può essere accantonata per specifici settori, segnatamente per istituire regimi di assicurazione basati sul mercato mirati a cautelarsi dalle fluttuazioni dei proventi da esportazione.";

4. all'allegato II, capitolo 3, viene aggiunto un articolo 9 bis:

"Articolo 9 bis

1. L'importo del sostegno finanziario supplementare è pari alla perdita dei proventi da esportazione moltiplicata per la media aritmetica del rapporto "entrate pubbliche/prodotto interno lordo" dei quattro anni precedenti l'anno di applicazione, escludendo il valore più estremo e limitando detto rapporto al 25%.

2. L'analisi dei dati forniti dagli Stati ACP per determinare l'idoneità e il sostegno finanziario supplementare di cui all'articolo 9 è effettuata dalla Commissione utilizzando la valuta locale corretta in base al tasso d'inflazione. La Commissione traduce quindi in euro l'importo potenziale del sostegno finanziario supplementare, conformemente alle procedure che le sono proprie.

3. Nell'ambito della dotazione finanziaria prevista per il finanziamento dei programmi indicativi nazionali, la Commissione stabilisce ogni anno una dotazione a copertura del sostegno in caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione per l'insieme dei paesi ACP. Ove la somma dei sostegni finanziari ottenuta secondo i criteri di cui all'articolo 9 risulti superiore all'importo di detta dotazione, le dotazioni nazionali sono ripartite proporzionalmente all'importo potenziale del sostegno finanziario supplementare di ciascuno Stato ACP espresso in euro.";

5. il testo dell'articolo 10, è sostituito dal seguente:

"Il sistema d'assegnazione delle risorse supplementari permette di versare anticipi per coprire eventuali ritardi nell'elaborazione di statistiche commerciali consolidate e di includere le risorse in questione nel bilancio del secondo anno successivo a quello di applicazione. Possono ottenere un anticipo gli Stati che possono beneficiare di un sostegno finanziario a titolo del FLEX sotto forma di sostegno al bilancio generale. Gli anticipi vengono erogati in base a statistiche provvisorie sulle esportazioni, elaborate dal governo e presentate alla Commissione. L'anticipo massimo è pari al 100 % dell'importo del sostegno finanziario supplementare stimato per l'anno d'applicazione. Le somme erogate sono adeguate in base alle statistiche sulle esportazioni definitive e consolidate. Dette statistiche devono essere presentate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di applicazione."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a,

*Per il consiglio dei ministri ACP-CE
Il Presidente*